

SENATO DELLA REPUBBLICA

9^a COMMISSIONE

(Industria, commercio interno ed estero,
turismo)

MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO 1955

(22^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente LONGONI

I N D I C E

Disegno di legge:

« Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari » (817) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 237, 239
BATTISTA, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio	237, 238, 239
BELLORA	238
CARON	238
DE LUCA	238, 239
TARTUFOLE	238

La seduta è aperta alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Bardellini, Bellora, Braitenberg, Buglione, Bussi, Carmagnola, Caron, De Luca Carlo, Gervasi, Guglielmone, Longoni, Molinelli, Montagnani, Moro, Roveda, Tartufole e Turani.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Negarville è sostituito dal senatore Spano.

È presente, altresì, il Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio Battista.

MORO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione ed approvazione del disegno di legge: « Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari » (817) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari », già approvato dalla Camera dei deputati.

Nella seduta precedente, dopo aver approvato i primi due commi dell'articolo 1, la Commissione ha ritenuto opportuno rinviare l'esame del disegno di legge per dar modo ai senatori che avevano sollevato obiezioni sull'ultimo comma dello stesso articolo di predisporre, se lo ritenevano necessario, gli opportuni emendamenti.

BATTISTA, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio. Nella seduta precedente (se non sono male informato) qualche onorevole senatore ha prospettato l'opportunità che la pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari sui giornali sia fatta sempre integralmente. Vorrei pregare di non insistere su questa richiesta, che non mi sembra praticamente accettabile e che porterebbe a una limitazione della libertà di stampa. Sarebbe co-

me se noi vietassimo ai giornali di pubblicare una sentenza di condanna a carico di un ladro se non vengono pubblicate contemporaneamente tutte le condanne per furto. L'importante è che i giornali pubblichino notizie ufficiali, che siano state veramente controllate. Non vedo il motivo per cui dobb'amo impedire ai giornali di pubblicare delle notizie esatte. L'unica obiezione che può esser fatta è che la pubblicazione di questi protesti cambiari può essere oggetto di eventuali speculazioni che gettino discredito su una singola persona a cui sia stata protestata una cambiale. Ma non so quanto fondamento abbia questa obiezione nel caso in cui una persona sia realmente incorsa nel protesto di una cambiale. Tenendo conto dell'importanza che verrebbe ad assumere un provvedimento di più drastica limitazione della libertà di stampa, non sono d'accordo con la richiesta avanzata da alcuni senatori.

TARTUFOLI. Mi dispiace di dover dissentire dall'opinione dell'onorevole Sottosegretario e di dover insistere su quello che ho detto la volta scorsa. È necessario evitare che con la pubblicazione di un solo protesto si metta in berlina qualche ditta.

La necessità di quanto chiedo sembra ancora più evidente se si pensa alle varie cause che possono determinare un protesto cambiario. Alle volte basta anche un errore nella indicazione del domicilio perchè una cambiale non possa essere pagata in tempo. Si può obiettare che vi sarà una rettifica ma la rettifica non la pubblicherà nessuno.

Insisto pertanto sulla necessità di modificare l'ultimo comma dell'articolo 1.

BELLORA. A parer mio è necessario anzitutto distinguere la cambiale dalla tratta.

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Le tratte non vengono pubblicate.

BELLORA. Nel caso della cambiale, sono d'avviso che chi appone la sua firma su una cambiale, ha l'obbligo di provvedere al pagamento con ogni attenzione, o al suo domicilio, o al domicilio della banca o dove vuole:

e se non lo fa non può lagnarsi delle conseguenze che ne sopporta.

CARON. Poichè siamo ritornati alla discussione dell'altra volta, desidero osservare che quello che interessa all'industriale, al commerciante, a qualsiasi cittadino, è che vengano pubblicati dei dati certi. D'ora innanzi alla pubblicazione dei protesti provvederanno le Camere di commercio, industria ed agricoltura e questo costituisce una garanzia di esattezza che prima non c'era.

Dopo l'approvazione di questo disegno di legge, è evidente che se un giornale pubblicherà che taluno ha emesso una cambiale e non l'ha pagata, evidentemente la notizia deve essere desunta da un dato certo ed ufficiale, per cui l'interessato avrà poco da dolersene.

DE LUCA. Le osservazioni dei colleghi hanno accentuato la mia perplessità. Da una parte si sostiene che nel caso di un legittimo protesto non vi è motivo per cui si debba impedire alla stampa di pubblicarlo, dall'altra non si possono non tenere in conto le possibilità di speculazione cui ha accennato il collega Tartufoli. Francamente, se dovessi proporre qualcosa, proporrei la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 1, che mi pare sancisca una specie di diritto da parte della stampa di occuparsi della pubblicazione dei protesti cambiari.

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Nel disegno di legge governativo quest'ultimo comma non c'era.

Come è già stato rilevato la pubblicazione di notizie false in questa materia può gettare un enorme discredito, senza motivo, su qualche azienda. E purtroppo per il passato un controllo effettivo sull'attendibilità di queste notizie non è stato possibile. Eliminando quest'ultimo comma avrebbero valore le norme generali che regolano la stampa, la diffamazione, ecc. La Camera dei deputati però, *ad abundantiam*, ha ritenuto opportuno aggiungere questo comma a maggior garanzia dei commercianti e degli industriali, per impedire tutte quelle pubblicazioni che potrebbero essere lesive del buon nome degli individui e delle aziende.

Ora, decidere addirittura che i protesti si pubblicino integralmente o non si pubblicino affatto, mi pare sia andare un po' troppo in là. Si tratta di una modifica sostanziale che inciderebbe sulla libertà di stampa. Oggi, in base alla attuale legge che regola la libertà di stampa, chiunque può pubblicare tutto quello che gli pare, salvo il diritto di chi è colpito di rivalersi nei modi prescritti dalla legge. E già con la norma dell'ultimo comma veniamo in parte a ridurre, sia pure in questo modesto campo, la libertà di stampa. Del resto questa è una questione su cui la Commissione della Camera si è molto soffermata, ed anche perciò ritengo che non sia il caso di apportare modificazioni, per evitare di dover rinviare il disegno di legge alla Camera, la quale, se non trovasse giuste le nostre modifiche, potrebbe essere indotta a rinviarlo nuovamente al Senato con inutile perdita di tempo.

DE LUCA. Mi riservo di proporre un articolo aggiuntivo, che stabilisca una sanzione per chi non indica la fonte da cui ha tratto la notizia del protesto, altrimenti voterò contro il disegno di legge perchè mettere in essere una legge inoperante sarebbe inopportuno. Se chi pubblica una notizia falsa fosse responsabile solo dei danni, la norma resterebbe senza sanzione.

PRESIDENTE. Ma è norma generale di diritto che chi commette un illecito, è obbligato al risarcimento dei danni.

DE LUCA. L'articolo 1 nell'ultimo comma stabilisce che chiunque intenda pubblicare notizia di protesti cambiari deve riferirsi all'elenco ufficiale. Nell'ipotesi che non ottemperi a questa disposizione, quale sanzione si applica al giornalista? Danno potenziale non ne esiste.

PRESIDENTE. Ma qualcuno potrà dimostrare che la pubblicazione inesatta ha fatto sì che gli fosse negato un credito.

DE LUCA. La legge stabilisce che è necessario citare la fonte da cui è stata tratta la notizia del protesto. Ma se non si stabilisce la sanzione, questa garanzia non viene posta in essere. Del resto tutte le norme cogenti prevedono una sanzione: una norma priva di sanzione esiste soltanto in materia morale.

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. La legge sulla stampa già prevede un insieme di pene diverse da applicarsi ai trasgressori. Per questo ritengo non sia necessario stabilire sanzioni specifiche. Si è ritenuto più opportuno in questo caso lasciare libertà al magistrato di regularsi a seconda della gravità dell'infrazione.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, poichè non mi vengono presentate proposte formali di emendamento, metto ai voti l'ultimo comma dell'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

I pubblici ufficiali abilitati a levare protesti cambiari ed i procuratori del registro debbono, ai sensi dell'articolo 13 del testo allegato al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, far pervenire al presidente del tribunale, in duplice esemplare, e non oltre il giorno 7 ed il giorno 22 di ogni mese, rispettivamente l'elenco dei protesti per mancato pagamento e delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento.

(È approvato).

Art. 3.

Uno degli esemplari dell'elenco riguardante i protesti per mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari e di assegni bancari, nonchè dell'elenco delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento, con l'attestazione di conformità all'altro esemplare appostavi dal cancelliere, è trasmesso dal presidente del tribunale, entro il giorno successivo a quello della ricezione, alla Camera di commercio, industria e agricoltura competente per territorio.

Il secondo esemplare è raccolto in fascicoli dalla Cancelleria del tribunale, e la sua visione è consentita a chiunque ne faccia richiesta.

(È approvato).

Art. 4.

Oltre l'elenco dei protesti per mancato pagamento, i pubblici ufficiali abilitati a levare protesti cambiari debbono trasmettere, in duplice esemplare, al presidente del tribunale, con le stesse indicazioni ed entro gli stessi termini prescritti per l'elenco di cui all'articolo 2, l'elenco dei protesti cambiari per mancata accettazione di cambiali, con le eventuali motivazioni di rifiuto.

Eguale obbligo hanno i procuratori del registro per le dichiarazioni di rifiuto d'accettazione delle cambiali medesime.

Uno degli esemplari dell'elenco dei protesti per mancata accettazione di cambiali, nonché dell'elenco delle dichiarazioni di rifiuto di accettazione delle cambiali medesime è raccolto in fascicoli distinti da quelli indicati nell'articolo 3. Di esso la Cancelleria non può dare visione ad alcuno.

L'altro esemplare è trasmesso dal presidente del tribunale, entro il giorno successivo a quello della ricezione, alla Camera di commercio, industria e agricoltura, territorialmente competente, per le normali rilevazioni statistiche.

Le Camere di commercio, industria e agricoltura possono essere autorizzate ad attuare quelle ulteriori elaborazioni statistiche dei pro-

testi per mancata accettazione che ritenessero utili ai fini di una migliore tutela della correttezza commerciale oltre che di sussidio informativo dell'Autorità giudiziaria.

L'autorizzazione sarà conferita alle singole Camere di commercio, industria e agricoltura per decreto del Ministro dell'industria e commercio, il quale regolerà anche la facoltà di ammettere ditte commerciali regolarmente iscritte nel registro delle imprese, a prendere visione delle risultanze.

(È approvato).

Art. 5.

Il Ministro dell'industria e commercio è autorizzato ad emanare norme per l'uniforme pubblicazione degli elenchi ufficiali di cui all'articolo 1.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,45.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.